

XIX.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1880

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Congedo — Proclamazione in uffici del Senatore Maurigi — Presentazione di quattro progetti di legge, cioè: Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880; Maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti, da aggiungersi al Bilancio definitivo 1879; Convalidazione di Decreti reali di prelevamenti di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1879; Convalidazione di Decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste per l'anno 1880 — Discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria — Dichiarazione e riserva del Ministro delle Finanze — Osservazioni del Senatore Finali — Rinvio della discussione — Discussione del progetto di legge per la sistemazione di alcuni porti — Considerazioni del Ministro dei Lavori Pubblici — Osservazioni del Senatore Brioschi, Relatore — Replica del Ministro dei Lavori Pubblici e del Relatore — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei quattro articoli del progetto — Approvazione senza discussione del progetto di legge per la facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'Arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari — Deliberazione di tener seduta l'indomani, non ostante giorno festivo — votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge approvati nell'odierna seduta — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Interno. Più tardi intervengono i Ministri della Marina e Guerra, e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, CASATI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Aurelio Turcotti, del 2° volume della *Vita politica di Gesù*;

L'Associazione costituzionale friulana, di una *Relazione intorno ai quesiti sulla riforma elettorale politica*;

Il prof. Vincenzo Pagano, della 7^a dispensa

dei suoi *Primi elementi di Enciclopedia universale*;

Il Direttore generale delle poste, di 10 esemplari dell'*Indicatore postale del Regno d'Italia pel 1880*;

Il signor G. S. Piantanida, dei suoi *Studi sul servizio di riscossione delle imposte dirette e sulla semplificazione del servizio dello stato civile*;

Il sindaco di Cesena, di una *Relazione della sovrintendenza delle scuole nel Comune di Cesena per l'anno 1878-79*;

Il Ministro degli Affari Esteri, di una *Relazione sulla istruzione pubblica in Russia per l'anno 1876*;

Il prof. Luigi Chierici, di un libro intitolato: *Famiglia, Amicizia, Patria e Dio*;

Il presidente della Camera di commercio ed

arti di Reggio Calabria, di una Relazione intitolata: *Le condizioni economiche e la statistica della Provincia di Reggio Calabria nel 1879 col confronto degli anni precedenti*;

Il maggiore dott. Bertacchi, veterinario, delle sue *Reminiscenze d'igiene ippico-militare-pratica*;

La R. Accademia d'agricoltura di Torino, del volume 22° degli *Atti di quella R. Accademia*;

Il comm. avv. Amilcare Carlotti, di un suo libro intitolato: *Vespasiani Gonzaga duca di Sabbioneta*;

Il Senatore dott. Pantaleoni, di una sua *Relazione sui rapporti dell'igiene con le evoluzioni dell'uomo e della società*;

Il prof. Adolfo Ramasso, di un suo *Studio sul credito pubblico*;

Il prof. cav. De Vitt, di una Memoria intitolata: *Nuova conghiettura sopra il vocabolo « ostile »* che si legge in una lamina di bronzo, scoperta nel Portogallo nel 1876;

Il Senatore avv. Majorana-Calatabiano, del suo *Trattato di economia politica*, e di una Monografia di Vincenzo Nicotera, intitolata: *Il Gallicismo in Italia*;

L'avv. Giacomo Van Langeberg, di una *Raccolta di disposizioni legislative nell'isola di Ceylan*;

Il Presidente del Collegio centrale in Roma dell'Associazione nazionale di ingegneri e agronomi italiani, di un *Rapporto dell'ing. L. Constantini sull'avvenire dei Comuni e delle Opere pie in Italia per gli effetti della legge di affrancazione 24 giugno 1864*;

Il Sindaco di Massa Fiscaglia, di 2 esemplari di una *Sentenza della suprema Cassazione di Roma nella causa fra comunisti e Comune di Massa Fiscaglia*;

Il soprintendente del Regio Ospizio di beneficenza della Provincia di Catania, di un opuscolo intitolato: *L'operaio e l'ospizio di beneficenza in Catania*;

Il prof. Michele Pellegrino, di un suo *Scritto intorno alle Case di custodia ed ai Riformatori*;

Il Comitato direttivo dell'Ospizio marino sardo per gli scrofolosi in Cagliari, della *Relazione sanitaria ed amministrativa di quell'Istituto per l'anno 1879*;

La Regia Deputazione di storia patria, del

tomo XIX della *Miscellanea di Storia italiana*;

I Prefetti di Avellino, Ravenna, Sondrio, Brescia e Parma, degli *Atti di quei Consigli provinciali dell'anno 1879*.

Congedo

Il Senatore Antonini domanda un congedo di otto giorni per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Giuramento del Senatore comm. marchese Giovanni Maurigi.

PRESIDENTE. Essendomi riferito che trovasi nelle sale del Senato il signor Senatore comm. march. Giovanni Maurigi, prego i signori Senatori Ghiglieri e Rega di volerlo introdurre nell'Aula.

(Il Senatore Maurigi viene introdotto nell'Aula).

PRESIDENTE. Il nuovo Senatore signor marchese Maurigi Giovanni ha prestato giuramento nella Seduta Reale, i suoi titoli poi vennero in una delle nostre tornate pubbliche convalidati; lo proclamo quindi Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di quattro progetti di legge.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola per la presentazione al Senato di alcuni progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1880.

Autorizzazione di maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti da aggiungersi al Bilancio definitivo dell'anno 1879.

Convalidazione dei decreti reali per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste dell'anno 1879.

Finalmente, convalidazione dei decreti reali per prelevamento di somme dal fondo spese impreviste dell'anno 1880.

Prego il Senato di voler decretare l'urgenza di questi progetti di legge inviandoli, come di uso, alla Commissione permanente di Finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi quattro progetti di legge, i quali saranno stampati ed inviati alla Commissione permanente di Finanze.

Il signor Ministro ha fatto istanza che questi progetti di legge siano dichiarati d'urgenza.

Se non vi è opposizione, l'urgenza s'intende decretata.

Discussione dei progetti di legge N. 2 e 29.

PRESIDENTE. Abbiamo all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876, n. 5124, sulla Sila di Calabria.

Il signor Ministro delle Finanze accetta il progetto dell'Ufficio Centrale?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io accetto che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale, riserbandomi però di fare alcune osservazioni sull'art. 14.

PRESIDENTE. Prego i Signori componenti l'Ufficio Centrale di prendere il loro posto.

Non essendo in questo momento presente verun membro dell'Ufficio Centrale pel progetto di legge: Modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria, si passa all'altro progetto: Spesa straordinaria per la sistemazione di alcuni porti.

Il Senatore, *Segretario* CHIESI, dà lettura del progetto di legge.

(Vedi infra).

PRESIDENTE. Prego i signori membri della Commissione a prendere il loro posto.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Ho chiesto la parola per dire che, nella Relazione accennandosi a spiegazioni che si desiderano, attenderò che l'on. Relatore voglia avere la compiacenza di precisarle.

Nello stesso tempo consentirà a me che ne chieda una a lui sopra un periodo della Relazione, per me di colore oscuro.

Infatti nella Relazione si legge: « Neppur chiara è l'altra disposizione che stabilisce in quali porti debbansi eseguire quelle opere, e determina l'anno in cui dovranno aver principio i lavori in un porto piuttosto che in un altro, disposizioni di cui l'importanza non sfugge ad alcuno, ma di cui le ragioni potrebbero forse solo rintracciarsi laddove non è facile il penetrare ».

A me questo periodo riesce oscuro, ed anche ostico, perchè se ho un difetto, è quello di chiamare le cose col loro nome: per conseguenza prego il mio illustre amico, Relatore della Commissione, il Senatore Brioschi, di dirmi se vi è qualche cosa in quel periodo che riguardi gli atti della mia Amministrazione.

Il progetto fu originariamente presentato dal mio antecessore; ma ad ogni modo io son pronto a dare tutte le spiegazioni che si desiderano.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Io devo innanzi tutto far conoscere al Senato che dall'Ufficio Centrale era stato nominato un altro Relatore per l'attuale progetto di legge, nella persona del Senatore Pepoli; che per malattia questo nostro Collega non ha potuto essere in Roma, e perciò io ho dovuto sostituirlo da due giorni soltanto.

Non ebbi quindi il tempo di chiedere prima d'ora al signor Ministro alcuni schiarimenti, ed i miei Colleghi furono d'accordo con me nel ritenere che si potessero chiedere al momento della discussione.

Questi schiarimenti sono di tre specie, e l'ultima di esse si riannolla a quanto ebbe a dire ora il signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Se noi poniamo a confronto la prima tabella come fu presentata alla Camera dei Deputati dall'antecessore dell'attuale Ministro, dal compianto Collega il Senatore Mezzanotte, noi troviamo che in quella tabella vi sono alcune cifre le quali sono enormemente variate nella tabella che abbiamo oggi dinanzi.

Da qui una prima naturalissima domanda.

La spesa per la costruzione di un porto, come per qualunque altra costruzione, si deduce dal piano tecnico e dalla relativa perizia, e per quanto si possa presumere che per qua-

lunque costruzione, e più specialmente per quella di un porto, a lavori finiti la spesa possa anche essere superata, non è facile lo spiegare come, per esempio, si potesse dire al mese di gennaio dello scorso anno che per la sistemazione del porto di Cagliari occorrevano lire 2,400,000, ed ora che sono sufficienti solo 1,600,000 lire; che per il prolungamento dell'antemurale di Civitavecchia occorrevano 4 milioni allora, mentre oggi dicesi occorrere 4 milioni e 400 mila lire; come si dica che pel compimento delle opere già costrutte dal Municipio di Licata non fosse necessario che 1 milione e mezzo, ed ora bisogna modificare lo stanziamento di quella somma in due milioni e 300 mila lire, e così via.

Questo è un primo schiarimento che io domando a nome dell'Ufficio Centrale al signor Ministro.

Un secondo schiarimento riguarda il modo di distribuzione di queste cifre.

Il signor Ministro dirà naturalmente che non dovendo aggravare annualmente il Bilancio di forti somme, come prima erano state distribuite in tredici esercizi, il massimo che si è potuto fare adesso è stato di ridurle a dieci. Nessuno può disconoscere il valore di questa osservazione.

Ma non saprei, per esempio, come si possa tecnicamente dire (e per questo mi rivolgo al Ministro dei Lavori Pubblici): si faranno delle spese per sette od otto anni di seguito a Castellamare per costruzione di banchine per cinquantamila lire all'anno.

Non le pare, sig. Ministro, che le cinquanta mila lire di un anno ed i lavori corrispondenti potranno in parte essere danneggiati prima che si spendano le cinquantamila lire dell'anno dopo?

Mi pare che questo sia un errore dal punto di vista tecnico. E questo errore, che a me pare grave, si ripete per quasi tutti i porti.

Finalmente c'è un terzo schiarimento, ed è quello il quale si riferisce alle poche parole della Relazione accennata poco fa dall'onorevole Ministro.

Par troppo questo progetto di legge è già da tanto tempo davanti ai due rami del Parlamento, che il trattenerne la discussione non parve opportuno all'Ufficio Centrale; ma siccome nessuna delle varie Relazioni presentate all'uno od all'altro ramo del Parlamento offre

ragioni perchè i lavori di un determinato porto debbano incominciarsi prima o dopo quelli di un altro, e queste epoche si trovano altresì variate secondo le varie tabelle, così sorse il dubbio che alla fissazione del tempo in cui dar principio ai lavori non fossero estranei interessi i quali dobbiamo tutti desiderare non debbano turbare gli interessi generali dello Stato.

Ecco la ragione delle poche parole della Relazione dell'Ufficio Centrale lette non ha guari dal signor Ministro dei Lavori Pubblici.

E per accennare a qualche esempio che possa porre più facilmente in grado di dare una adeguata risposta il signor Ministro dei Lavori Pubblici, quale fu, domanderò, il criterio con cui si stabilì che al porto di Cagliari devono incominciarsi i lavori nel 1882 e non nel 1887, come tanti altri?

Intanto che ho la parola ne profitto per compiere un altro ufficio che m'incombe come Relatore. Devo cioè dare notizia al Senato di una petizione, che è diretta al signor Ministro dei Lavori Pubblici, relativa al porto di Carloforte in Sardegna. Il porto di Carloforte in Sardegna è oggi iscritto nella terza classe; e la petizione domanda che venga iscritto nella seconda. E prendendo le mosse da questa petizione, io ricordo al signor Ministro un desiderio espresso nella Relazione dell'Ufficio Centrale, cioè che colla più grande sollecitudine si venga ad una nuova classificazione dei porti.

Il Senato sa che la classificazione attuale rimonta al 1866, vale a dire ad un'epoca nella quale il Regno era appena costituito, e le condizioni, sia commerciali, sia di viabilità, erano ben differenti delle attuali, sicchè è facile presumere che la classificazione stessa non corrisponda allo stato di fatto.

La Camera elettiva ha già richiamato l'attenzione del signor Ministro sopra questo punto votando un ordine del giorno, che io raccomando al signor Ministro.

PRESIDENTE. Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha facoltà di parlare.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*. Le spiegazioni chieste dall'on. Relatore riguardano tre punti. Il primo è la variazione introdotta nelle spese di alcuni porti; ed a questo proposito l'onorevole Relatore ha citato quelli di Cagliari, Civitavecchia ed alcuni altri.

Ora, se avesse avuto tempo di dare un'occhiata alla Relazione della Giunta dell'altro ramo del Parlamento, avrebbe trovata la piena giustificazione di queste varianti.

In ordine al porto di Cagliari si trova scritto che « delle opere prevedute dal progetto di arte, il Consiglio Superiore opinò che debba esser tolto :

« a) la escavazione per la quale occorrerebbe la spesa di 586 mila lire da comprendersi, ecc., ecc.

« b) La costruzione del molo orientale che si teme possa riuscire pregiudizievole alla bontà e sicurezza della rada, e per la quale era prevista la spesa di lire 470,000.

« c) Suggerì inoltre una revisione dei prezzi unitari.

« Accettando le conclusioni del voto del Consiglio Superiore, la spesa occorrente, secondo i calcoli dell'Ufficio di Cagliari, e tenuto conto della revisione dei prezzi unitari, sarebbe d'un milione e 600 mila lire, d'onde della somma di lire due milioni, chiesta nel progetto di legge ministeriale, si risparmierebbero 450 mila lire; sicchè rimane stanziata pel lavoro del porto di Cagliari la somma di un milione e 600 mila lire ».

Qui dunque è detto chiaramente che dipende da un voto del Consiglio Superiore dei lavori pubblici: ad ogni modo se occorresse introdurre nei progetti variazioni d'ordine puramente tecnico per la migliore riuscita dei lavori, la parte finanziaria dovrà contenersi nei limiti indicati nel disegno di legge.

Quanto al porto di Civitavecchia è anche più chiaro.

« Il progetto di massima prevedeva la spesa di 4,400,000 lire. Il Consiglio Superiore suggerì alcune modificazioni, le quali, nel suo giudizio, dovevano produrre un'economia in quelle spese.

« Fu quindi ridotta a lire 4,000,000 la somma inscritta nel progetto ministeriale. Ma invitato il Consiglio medesimo a dichiarare se la credeva sufficiente per lo eseguitamento dei lavori, opinò che sia prudente di mantenere la somma di lire 4,400,000 per le opere indicate nella Relazione del Ministro ».

Ecco la ragione per la quale si mantiene la somma di 4 milioni e 400 mila lire. Così sa-

rebbero anche giustificate le spese degli altri porti.

Sarà più o meno giusto il voto del Consiglio Superiore; ma il Ministro non ha altra traccia da seguire che quella del Corpo tecnico, al quale la legge gli fa precetto di riferirsi per averne un giudizio.

Il secondo appunto riguarda la distribuzione delle somme nei vari esercizi...

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Schiarimenti, non appunti.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*... Sta bene, spiegazioni.

Se l'onor. Relatore mi parla in modo assoluto circa la convenienza o meno di stabilire una somma annua per certi lavori, gli dirò che può aver ragione; ma non c'è regola fissa ed assoluta per dire che i lavori di un porto debbano cominciare in un anno piuttosto che in un altro. Sarebbe opportuno che potessero cominciare subito; ed invece che farsi in dieci anni, sarebbe bene si potessero detti lavori eseguire in 2, in 3 anni.

Se non che la ragione per cui si fanno in dieci anni è semplicissima; gli è che finanziariamente non abbiamo modo di disporre di somme più grandi che occorrerebbero per poter mettere d'accordo il tempo finanziario col tempo tecnico; ma è certo che io non desidererei di meglio...

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

BACCARINI, *Ministro dei Lavori Pubblici*... che incominciare tutti i lavori subito. Una spiegazione però sono in grado di dargliela, ed è questa: che si sono fatti cominciare più presto i lavori dei porti, per i quali furono riconosciuti, dal Consiglio Superiore, più urgenti i bisogni. Dirò inoltre che v'è un altro progetto da me presentato per altri lavori straordinari, col quale preoccupandomi appunto di questi ritardi, che non erano molto utili nel rispetto tecnico, ho chiesto la facoltà di poter abbreviare di un terzo il tempo per l'esecuzione, lasciando pur ferma la distribuzione dei fondi.

In questo progetto di legge che ora si discute, introdussi una variazione di tempo. L'antico progetto portava la distribuzione dei fondi in tredici anni; io l'ho ridotta a dieci, e credo di avere interpretato un suggerimento della prima Commissione del Senato, perchè ricordo

che in una conferenza ufficiosa mi fu fatta la osservazione che non era molto opportuno di distribuire in numero così lungo di anni l'esecuzione di lavori, la cui importanza poteva anzi richiedere che fossero affrettati.

L'on. Relatore ha citato, come esempio, il porto di Castellamare, se non erro, ed ha detto per dieci anni si tratta di eseguire a 50,000 lire all'anno delle banchine; sicchè quando saremo all'ultimo anno sarà andato a male il lavoro dei primi tempi.

Anche ciò non mi pare completamente esatto, perchè qui si tratta di banchine di una certa estensione, sicchè ogni anno se ne farà per 50,000 lire; ma ciò non significa punto che la parte eseguita riceva qualche nocimento dalla parte da eseguirsi. Mano a mano si utilizzeranno quei tanti metri di banchine fatte in ciascun anno e la manutenzione provvederà a conservare le nuove banchine come tutte le altre opere del porto.

In terzo luogo (e qui appunto cade la questione per la quale fui costretto a domandare qualche schiarimento) l'on. Relatore disse che potrebbe anche supporre che invece di una ragione tecnica fossero le insistenze, le pressioni che potessero indurre a far incominciare prima taluni lavori piuttosto che altri. Io mi permetto di fare una dichiarazione al Senato, ed è questa: che insistenze o pressioni - ci siano o non ci siano - non hanno per me valore alcuno.

Io posso errare completamente nelle mie proposte, ma il Senato può anche ritenere che esse sono veramente suggerite dal mio convincimento.

Io non conosco altro nell'amministrazione che il convincimento mio; quanto alle pressioni non le conosco, almeno nell'efficacia loro.

Sulla classificazione dei porti non posso dire che questo: che molte istanze esistono al Ministero per un trapasso di categoria, per una diversa classificazione di porti; molte volte se n'è parlato in questo e nell'altro ramo del Parlamento, ed anche ultimamente ho preso impegno di presentare a novembre un progetto di legge che provveda ad una nuova classificazione, *ex integro*, se sarà necessario; ed in quel caso sarà esaminata anche l'istanza pel porto di Carloforte, al quale ha accennato l'onorevole Relatore.

Moltissime furon sempre fin dalla origine della classificazione le istanze ed i reclami per

le opere di certi porti, delle quali furono gravati i Comuni. E veramente in molti casi i Comuni erano assolutamente impotenti a mantenerle.

Ad ogni modo, a questo riguardo non posso altro fare, se non che assicurare il Senato che il lavoro di esame è già da molto tempo avviato e che a novembre presenterò una proposta: sarà allora il caso di esaminare se essa potrà o no ottenere l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor Relatore.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Ho chiesto la parola per ringraziare innanzi tutto l'onor. Ministro, così delle date spiegazioni, come della promessa che a novembre verrà da lui presentata una nuova classificazione dei porti.

Convengo pienamente con varî degli schiarimenti da lui dati, ma rispetto alla mia domanda relativa alla condotta dei lavori, devo pur dire che le mie convinzioni non sono mutate. Pur troppo è un sistema che si va introducendo di questi lavori a spizzico per accontentare il maggior numero di interessi particolari con evidente danno dei generali.

E che il sistema non sia da approvarsi, non il Ministro, ma l'egregio uomo tecnico, l'onorevole Baccarini, certamente non discorda da me.

Certo egli è che nella condotta di gran parte di cotesti lavori vi sarà perdita di forze pel tempo lungo nel quale debbono essere compiuti.

Queste mie osservazioni, sulle quali potrà richiamarsi l'attenzione del Senato in altra occasione, non mi distolgono dal consigliare voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione speciale.

Si dà lettura dell'art. 1.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire *ventiquattro milioni quattrocento settanta mila* per l'eseguimento delle opere marittime indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Se nessuno domanda la parola su questo articolo lo metto ai voti.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

La somma, di cui all'articolo precedente, sarà stanziata in appositi capitoli dei bilanci del Ministero dei lavori pubblici dal 1880 al 1889 inclusivamente, e ripartita annualmente nel modo fissato dalla annessa tabella.

(Approvato).

Art. 3.

Le opere di cui all'articolo 1° sono dichiarate di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 4.

Nei bilanci dell'entrata saranno iscritte sotto apposito capitolo, dal 1880 al 1889 inclusivamente, le quote dovute dagli enti morali cointeressati a titolo di concorso nelle sovra indicate spese, in conformità della legge del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, N. 2248.

È data facoltà al Governo di esonerare il municipio di Licata dal concorso al quale sarebbe obbligato a termini di legge, nelle nuove spese da farsi al proprio porto, purchè con atto regolare da farsi dal detto municipio in seguito alla pubblicazione di questa legge rinunzi a qualunque diritto e pretesa sulle opere già da esso eseguite.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale propone, se non erro, che la petizione del Comune di Carloforte (Sardegna) sia rinviata al Ministero dei Lavori Pubblici.

Se non v'è opposizione si riterrà approvata la conclusione dell'Ufficio Centrale.

✓Ora, essendo presente uno dei membri dell'Ufficio Centrale per la modificazione alla legge sulla Sila di Calabria, si apre la discussione di questo progetto di legge sul testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Se nessuno chiede la parola si procede alla discussione speciale.

Si legge l'art. 1.

Art. 1.

Agli articoli 8, 14 e 15, della legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'art. 18 della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici, a forma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato, annualmente erogati in sussidio al Consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i Comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare; e nei Comuni anzidetti con mandati del Ministro della Istruzione Pubblica.

I conti degli agenti contabili di tali somme saranno giudicati dalla Corte dei Conti a norma della legge 14 agosto 1862.

Art. 15. Nella città di Cosenza sarà istituito un

Collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal Presidente del Tribunale civile di Cosenza, uno dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, uno dal Prefetto di Cosenza ed uno dal Prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai Comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7) fra il Demanio e i possessori delle terre ed i Comuni, non che fra questi e le popolazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo 1.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro delle finanze.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io avrei bisogno di qualche schiarimento per parte dell'Ufficio Centrale in ordine alla sostituzione dell'art. 14 al corrispondente articolo della legge del 1876.

Questa sostituzione, se non erro, ha due scopi: il primo è quello di dichiarare che i conti degli agenti contabili delle somme che si versano nella cassa esistente presso la Direzione generale del Demanio debbono esser giudicati dalla Corte dei Conti.

Mi affretto a dichiarare che accetto di buon grado questa modificazione proposta dall'Ufficio Centrale. Una volta che vi è un magistrato istituito per legge organica e fondamentale dell'amministrazione, per la revisione dei conti, è ovvio che, invece di creare una Commissione speciale, basta richiamare la giurisdizione ordinaria e normale.

Sopra questo punto il Ministero è dunque pienamente d'accordo coll'Ufficio Centrale. Vi è però un'altra modificazione che l'Ufficio Centrale propone, la quale consiste in ciò, che delle somme le quali avanzano dalle spese di quest'azienda particolare della Sila di Calabria si debba disporre con mandati dal Ministero dell'Istruzione Pubblica o di quello dei Lavori Pubblici, secondo i casi, spediti a forma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato.

Egli è sopra questa seconda modificazione che io pregherei l'Ufficio Centrale di chiarire qualche dubbio che sorge nell'animo mio.

Ognuno sa che cosa s'intende per mandato spedito a forma dei regolamenti sulla contabilità dello Stato: s'intende di mandati i quali vengono spediti dalle Amministrazioni centrali, visti dalla rispettiva Ragioneria e mandati alla Corte dei Conti per essere sottoposti al visto e alla registrazione, e poi trasmessi alla Direzione generale del Tesoro per essere ammessi a pagamento; vale a dire, perchè si dia ordine al tesoriere di pagare.

Ma è possibile tutto questo allorchè si tratta di disporre di somme di un'azienda speciale com'è quella, che è sostituita colla legge del 1876? A me non pare, ed è ben noto d'altronde che nè la Corte dei Conti, nè la Direzione generale del Tesoro possono avere ingerenza nella erogazione di spese, le quali non siano versate al Tesoro, e iscritte nel Bilancio dello Stato.

Comprendo benissimo che si possa applicare la disposizione proposta dall'Ufficio Centrale, nel caso che, tanto le somme che si versano al netto nella Cassa della Direzione generale del Tesoro, quanto le spese di cui possono disporre i due Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Istruzione Pubblica, s'iscrivano in Bilancio, rispettivamente all'entrata, e alla spesa; allora, dico, comprendo benissimo che i Ministeri possono spedire regolarmente i mandati; che questi mandati possono essere sottoposti al controllo preventivo della Corte dei Conti ed ammessi al pagamento della Direzione generale del Tesoro.

Ma si verrebbe in tal modo a cancellare interamente il concetto della cassa speciale istituita con la legge 1876; si abbandonerebbe il concetto di una *Azienda speciale*, e si confonderebbero queste entrate e spese dell'azienda *Sila di Calabria* colle entrate e spese del Bilancio generale dello Stato.

Ora, io non credo che l'Ufficio Centrale abbia voluto con questa modificazione cambiare così radicalmente il concetto della legge del 1876. Ad ogni modo sentirò le spiegazioni che l'Ufficio Centrale vorrà darmi al riguardo.

Mi permetto altresì di aggiungere, che laddove si abbandonasse il concetto di una vera *Azienda speciale* (come erano quelle in Piemonte prima della legge del 1859, che riscuotevano le entrate,

facevano le spese e poi versavano il netto nella cassa del Tesoro), se si abbandonasse, ripeto, il concetto di una *Azienda speciale*, allora ne deriverebbero due inconvenienti:

Primo: che le somme che si riscuotono non sarebbero più, come si fa ora, messe a frutto presso la Cassa di depositi e prestiti, perchè dovendo versarsi il denaro nelle Casse dello Stato, il medesimo non pagherebbe interessi; e ciò, a mio parere, sarebbe un grave inconveniente;

Secondo: che i Comuni, a beneficio dei quali si ha in animo di volgere le entrate, potrebbero credersi frustrati in questa loro legittima aspettativa, vedendo che si vogliono confondere colle grandi entrate dello Stato, e sottoporre alle stesse norme e allo stesso regime di contabilità.

Ora io faccio questo dilemma:

Se l'Ufficio Centrale intende di mutare radicalmente il concetto della legge del 1876, abolendo l'azienda speciale e la cassa speciale, allora bisognerebbe fare uno studio più concreto per cambiare la legge da cima a fondo, e converrebbe fare eziandio una discussione estesa e ampia sull'argomento.

Se poi l'Ufficio Centrale non intende (come inclino a credere) di modificare radicalmente il concetto della legge 1876, in questo caso lo pregherei di consentire che si tolgano le parole già accennate: *a forma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato*.

Attenderò le spiegazioni che in proposito vorrà darmi l'Ufficio Centrale.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Nell'assenza dell'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale e di ogni altro componente l'Ufficio stesso, debbo io assumere l'incarico di rispondere all'onor. signor Ministro in luogo del Relatore che manca.

Nell'Ufficio Centrale fu oggetto di discussione se fosse necessario emendare l'art. 14 della legge 25 maggio 1876, e prevalse l'opinione che fosse opportuno, se non necessario, per la ragione che il Governo nel darle esecuzione era andato, non dirò fuori, ma al di là del concetto della legge stessa. Pensò taluno dell'Ufficio Centrale che potesse essere stata un'imperfezione nelle parole della legge che avesse condotto il Governo a vedervi degli intenti che essa non ebbe; men-

tre altri credeva che non occorresse emendare la legge, e bastasse invitare il Ministro a correggere alcune disposizioni regolamentari.

Ed ora debbo dir brevemente quali sono quelle disposizioni, le quali non paiono corrette allo Ufficio Centrale, e in ispecie al suo onor. Relatore, il quale aveva avuto parte principale nella preparazione e nella discussione della legge.

L'onor. signor Ministro ha ricordato che la legge del 25 maggio 1876 volle istituire coi proventi ordinari e straordinari dei Demani silani un fondo speciale che dovesse essere amministrato in particolar guisa, e che avesse una speciale destinazione, principalmente a beneficio delle strade della regione Silana, e, per quanto ne avanzi, a beneficio dell'istruzione pubblica elementare.

L'art. 14 della legge, per rispetto a questa amministrazione, non diceva altro se non che, le entrate di questa gestione, depurate, s'intende, della spesa, dovessero servire ai due fini indicati; e che del fondo potesse essere disposto con mandati spediti dal Ministero dei Lavori Pubblici e dal Ministero dell'Istruzione Pubblica.

L'articolo della legge non dice in che forma dovessero essere spediti i mandati; ma quando si parla di mandati in una legge dello Stato, che devono essere spediti da un'Amministrazione responsabile, pare che a rigore si debba intendere mandati regolari secondo le forme intrinseche ed estrinseche della legge.

Ma nel fatto non s'interpretò così.

I fondi della Cassa Silana vengono erogati per mandati del Ministero dei Lavori Pubblici e per mandati del Ministero dell'Istruzione Pubblica, senza che si osservi alcuna delle forme, le quali ha creduto necessarie la legge per garantire la regolarità dell'amministrazione di un qualunque fondo pubblico.

Di più, l'articolo 43 del regolamento aveva una disposizione alquanto dubbia, la quale prescriveva, che l'Intendenza finanziaria di Coenza dovesse trasmettere mensilmente i conti parziali di questa gestione alla Direzione generale del Demanio; e che i conti mensili si riassumessero in un conto annuale, il quale sarebbe stato approvato amministrativamente dalla stessa Direzione generale del Demanio, presso la quale, noti il Senato, è anche la cassa e l'amministrazione del fondo silano;

quindi essa ne dovea tenere l'amministrazione, e ne dovea altresì approvare il conto.

L'incongruenza non tardò a manifestarsi, e si volle nel 1878 provvedere con un decreto, il quale andò in maggiore eccesso.

Per togliere l'arbitrio della approvazione del conto alla Direzione generale del Demanio amministratrice, istituì presso di essa una Commissione presieduta dal Direttore generale, e composta di quattro funzionari, uno del Ministero dei Lavori Pubblici, uno del Ministero dell'Istruzione Pubblica, uno del Ministero dell'Interno e il quarto, se non erro, del Ministero di Grazia e Giustizia, con incarico di giudicare i conti.

In quanto a ciò mi sembra che il signor Ministro acconsenta nel concetto espresso dall'onorevole Relatore, che cioè riesca inesplicabile come con un decreto reale si sia creduto poter creare una giurisdizione.

Anzi mi permetta il Senato di leggere quello che scrive il nostro onorevole Collega Miraglia nella Relazione, poichè non saprei dirlo più brevemente e con maggior precisione ed efficacia:

« A tacere che per l'articolo 10 della legge 14 agosto 1862 è deferito alla Corte dei Conti il giudizio dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di denaro e di altri valori dello Stato, e conseguentemente i ricevitori demaniali ed il cassiere speciale, non possono per l'eseme del conto, e per la declaratoria della libertà della cauzione, essere sottratti dal loro giudice naturale; è perentorio l'osservare che il regio decreto 5 agosto 1878 resta una lettera morta, poichè la giurisdizione e l'imperio non si deferiscono con decreto reale; onde è che il giudicato della Commissione creata coll'accennato decreto non potrebbe per la forza delle nostre istituzioni ricevere alcuna esecuzione, nè meritare il nome di giudicato, e molto meno quello di atto di autorità ».

Sarebbe inutile che io narrassi al Senato come si è venuto a riconoscere infatti alcune delle incongruenze meramente legali, poichè non so che siasi verificato alcun abuso o pubblico danno, per questo anormale stato di cose.

L'Ufficio Centrale poi, esaminando il Regolamento del 1876, ha dovuto anche fermarsi sull'ultimo articolo del decreto del 1876, il quale in sostanza dice: che saranno osservate per l'amministrazione del fondo silano le leggi sulla contabilità e sull'amministrazione dello Stato,

meno per quanto riguarda la Corte dei Conti, la quale non vi deve avere ingerenza alcuna.

Mi sembra cosa non poco strana che siasi decretato, che nell'applicare una legge resti esclusa la ingerenza di quell'istituto, al quale è specialmente raccomandata l'osservanza delle leggi dello Stato, e si sia voluto dargli l'ostracismo dal fondo Silano.

All'Ufficio Centrale sembra che nell'art. 14 della legge del 1876 non ci sia nè espressamente, nè tacitamente o virtualmente alcuna deroga alle leggi generali dello Stato; non a quella la quale diede le norme per l'Amministrazione e la contabilità della cosa pubblica, nè a quella del 1862, che stabilì la Corte dei Conti colla sua speciale giurisdizione. Quindi discusse se fosse bastato pregare l'onorevole Ministro delle Finanze di voler abrogare il decreto del 5 agosto 1878, il quale pretese creare una giurisdizione ed un impero all'infuori di ogni norma legittima, e di voler correggere quelle disposizioni del Regolamento del 1876 le quali non sono in perfetta armonia colle leggi generali vigenti.

Ma poi considerò doversi ritenere, ed io aggiungo non poter essere diversamente, che il Governo andasse in quella via, per aver creduto che l'art. 14 della legge 25 maggio 1876 volesse derogare alle leggi generali; e quindi avvisò la opportunità, se non la necessità, di correggere l'articolo stesso in modo che ogni meno esatta interpretazione sia resa impossibile, e il Governo quindi debba abrogare il decreto del 1878, e rettificare e correggere il Regolamento del 1876 in modo che torni conforme alla nostra legislazione amministrativa e finanziaria.

Queste sono le ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ai due articoli della legge da emendare proposti dal Ministero ha aggiunto il decimoquarto. In quanto ad una parte dell'articolo, vale a dire quella che obbliga la Direzione generale del Demanio amministratrice a non giudicare da per sé i conti, che in sostanza sono suoi propri, ma a sottometerli all'approvazione della Corte dei Conti, mi pare che l'onorevole signor Ministro sia perfettamente d'accordo coll'Ufficio Centrale.

In quanto ai mandati, io debbo spiegare quale sia il concetto dell'Ufficio Centrale. Esso non ha avuto il concetto di sopprimere quel-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 LUGLIO 1880

l'ente speciale che fu istituito colla legge del 15 maggio 1876, mediante la Cassa silana amministrata dalla Direzione generale del Demanio e delle Casse.

Ma però quel fondo silano è un fondo pubblico, come bene spiega l'onorevole Senatore Miraglia. Perchè questo fondo ha una speciale destinazione non perde mica il suo carattere di fondo appartenente allo Stato; resti pure amministrato separatamente, anche per la ragione indicata dall'onorevole signor Ministro, vale a dire che i sopravanzi annuali possano essere messi a frutto nella Cassa depositi e prestiti, acciocchè mediante gli interessi si aumentino i mezzi di recare giovamento materiale e morale ad una regione infelice, la quale ha veramente bisogno, come tante altre, di essere redenta dalla miseria, regione che lasciata per secoli in abbandono rimase tanto addietro nei progressi materiali e civili. Ma dal sussistere di un fondo speciale con una destinazione, che l'Ufficio Centrale non intende punto debba venir meno, vi è ragione per la quale i mandati delle spese non possano essere sottoposti al visto della Corte dei Conti?

Ci sono altri fondi, per esempio, quello per il culto....

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Ci sono i Bilanci.

Senatore FINALI.... D'accordo; ci sono i Bilanci; ma del Bilancio non si è fatta questione.

L'Ufficio Centrale ha pensato che, malgrado la esistenza di questo fondo amministrato separatamente dai fondi generali del Tesoro, la spedizione dei mandati delle spese ai fini determinati dalla legge speciale possa essere sottoposta al visto preventivo della Corte; e siccome la spedizione di un mandato per parte di un Ministro responsabile senza nessun riscontro preventivo è un fatto contrario ai principî generali ed alle regole fondamentali del nostro diritto amministrativo, se la circostanza del non essere il fondo silano portato in Bilancio, secondo le obiezioni che faceva l'onorevole Ministro, potesse essere un ostacolo all'adempimento della legge di contabilità per la spedizione di questi mandati, forse l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di pregare l'onorevole Ministro di volervelo introdurre, affinché in ogni parte possa essere osservata la legge di contabilità...

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

Senatore FINALI... Io non entro nei particolari, ma prego l'onorevole signor Ministro ad essere persuaso che anche in questa circostanza, quando si volesse andare al fondo delle cose, egli troverebbe che quelle norme e quelle garanzie di buona e scrupolosa amministrazione che sono state formulate nella legge di contabilità e nel pedissequo regolamento, hanno ragione fondata nella esperienza, per modo che l'attenersi è una necessità per uomini prudenti.

PRESIDENTE. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Come l'onorevole Senatore Finali ha potuto scorgere dalle prime parole da me pronunziate, io non mi faccio difensore del decreto del 5 agosto 1878, la cui responsabilità non mi spetta; anzi, fin da principio, ho dichiarato saggio e prudente il divisamento dell'Ufficio Centrale, di sostituire alla Commissione giudicatrice nominata dal decreto la Corte dei Conti.

Sopra questo punto non vi è dunque dissenso tra l'Ufficio Centrale ed il Ministero; debbo anzi ringraziare l'Ufficio Centrale della proposta modificazione; ma, confesso il vero, non sono interamente dileguati i miei dubbî circa l'altro punto, che è il solo che per me esista, vale a dire sulla necessità di sottoporre al preventivo riscontro della Corte dei Conti i mandati che i Ministeri della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici rilasciano per disporre degli avanzi de' prodotti silani.

Prima di tutto amo di dichiarare che io pure desidero e voglio le maggiori garanzie possibili, come l'Ufficio Centrale, e quanto dico ora non ha già lo scopo di sottrarre questa parte dell'amministrazione del pubblico denaro al rigore delle garanzie legali; vorrei anzi che su questo argomento non vi fosse equivoco di sorta. Osservo soltanto che, come l'onorevole Senatore Finali sa benissimo, le garanzie che dà la nostra legge dell'amministrazione del pubblico denaro, sono di due specie - *garanzie preventive e garanzie di Sindacato*.

Ora, in questo caso la garanzia del sindacato rimarrebbe tutta intera devoluta alla Corte dei Conti, alla quale bisognerebbe presentare non solo il conto materiale e giudiziale degli agenti che maneggiano questo denaro, ma al-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 LUGLIO 1880

tresi il conto morale della amministrazione coi mandati spediti dai rispettivi dicasteri.

Così la nostra Corte dei Conti farebbe ciò che fa la Corte dei Conti in Francia, giudicherebbe cioè gli esecutori materiali ed anche l'amministratore, o, come suol dirsi, il conto materiale e il conto morale.

La garanzia vi sarebbe ugualmente, nè il Ministro sarebbe esonerato dalla sua responsabilità. Imperocchè, siccome la Corte dei Conti esamina la regolarità di un mandato prima di ammetterlo, così anche in questo caso essa esaminerebbe la legittimità del mandato, e, quando si tratti di dare il benessere al conto morale, se scorge che vi sia irregolarità, provvede *prout de jure*.

Quindi a me pare che la questione si riduca solamente a questo: conviene nel caso speciale trasportare tutte le garanzie, tanto pel conto materiale, quanto pel conto morale, al sindacato posteriore della Corte dei Conti, oppure è d'uopo lasciarle il riscontro preventivo del mandato, come pare vorrebbe l'Ufficio Centrale?

Sembra, dico il vero, che, volendo estendere il riscontro preventivo anche a questa specie singolarissima di mandati, si potrebbe incorrere in seri inconvenienti; poichè dovremmo inserire nei Bilanci delle entrate e delle spese gli avanzi delle rendite silane, e confonderli con tutta la sostanza erariale che si amministra col Bilancio; ed allora, dov'è più questa azienda speciale? In qual modo i Comuni interessati potranno vedere una destinazione speciale di questi fondi?

Oltre di che, ripeto, non si potranno più mettere a frutto tali somme, perchè, una volta che il danaro è versato nella cassa del Tesoro, non vi è più chi paghi gli interessi, e questo sarebbe un vero inconveniente a danno di quei Comuni che vedrebbero scemata la sostanza che è impiegata a loro profitto; ciò che costituirebbe un mutamento radicale alla legge del 1876, perchè il concetto dell'azienda speciale sparirebbe, l'entrata derivante dai diritti silani sarebbe un'entrata dello Stato, come tutte le altre, e se ne disporrebbe come delle altre dispongono i Ministri coll'esercizio ordinario de' Bilanci.

Quindi a me pareva che l'Ufficio Centrale potesse essere ben sicuro e tranquillo nella sua coscienza, una volta che si fosse dichia-

rato che tutte le garanzie di sindacato morale e materiale sono deferite alla Corte dei Conti, ma posteriormente, senza il riscontro preventivo, imperocchè questo riscontro preventivo del mandato obbligherebbe al versamento delle somme al Tesoro, e alla iscrizione in Bilancio; e però evidentemente farebbe sparire il concetto dell'azienda speciale.

Del rimanente non ne faccio questione fondamentale, ma intendo solamente di mettere sotto gli occhi del Senato le conseguenze dell'emendamento dell'Ufficio Centrale quando esso fosse votato così come è proposto.

Domanderei quindi il parere preciso dell'Ufficio Centrale in proposito.

Se lo crede, l'Ufficio Centrale potrebbe all'uopo raccogliersi ed esaminare più minutamente la questione.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI. Non fa d'uopo che io dica all'onorevole signor Ministro che non ho avuto in mente neppur l'ombra d'un'idea, la quale fosse ispirata al dubbio che egli non desiderasse per questa Amministrazione le maggiori garanzie.

Io ne ho parlato in modo teoretico ed astratto; ed ogni parola che aggiungessi su questo proposito sarebbe veramente superflua.

Le questioni che egli fa sono veramente gravi. Egli mi consigliava d'interrogare i miei Colleghi dell'Ufficio Centrale; ma egli vede che in questo momento sono nella impossibilità di farlo.

Posso dire solo che l'onorevole Relatore, come egli ha scritto qui nella sua Relazione, e come disse in seno all'Ufficio, allorquando riferiva intorno al progetto della legge del 1876 e formulava l'art. 14, nell'accennare a mandati da spedirsi dai Ministeri dei Lavori Pubblici e della Pubblica Istruzione, intendeva parlare di mandati i quali dovessero essere soggetti al riscontro preventivo.

Ora l'onorevole Ministro delle Finanze fa una obbiezione, e dice: questo riscontro preventivo non è possibile, se non in quanto l'attivo e il passivo dell'amministrazione Silana faccia parte del Bilancio dello Stato; ma quando ciò avvenisse, il fondo Silano sparirebbe nella massa dei fondi del Tesoro, e non potrebbe più avere le sue speciali erogazioni.

Su quest'ultimo punto io mi permetterei di dubitare alquanto; e mi pare che la conseguenza che l'onorevole Ministro trae dalla iscrizione del fondo nel Bilancio dello Stato sia piuttosto eccessiva.

Quando un'attività è iscritta in un capitolo del Bilancio con una speciale destinazione; e quando si sa che in ogni anno gli avanzi di quell'attività debbono essere trasportati nella Cassa dei depositi e prestiti, non ne viene la conseguenza che questi fondi possano ricevere una destinazione qualunque, o rimanere infruttiferi nelle casse del Tesoro.

Il Ministero che ha questa gestione speciale silana avrà pure anche adesso un preventivo fondato sopra i calcoli della probabilità. Non ci sarebbe niente di male che questo preventivo di attività col corrispondente preventivo di passività fosse nel Bilancio dello Stato; e la cosa potrebbe farsi senza difficoltà alcuna.

Intendo per altro che la questione non è semplice; e che merita d'essere esaminata sotto varî aspetti, alcuno dei quali potrebbe sfuggirmi.

Ho già detto che a parer mio la iscrizione delle entrate e delle spese silane nel Bilancio non impedirebbe che fossero adempiuti i fini della legge del 25 maggio 1876.

Ma nella condizione in cui di presente mi trovo, da una parte non oso insistere in questo senso verso l'on. Ministro, e dall'altra non posso in nome dell'Ufficio Centrale annuire al suo sotto emendamento.

Però, siccome l'onorevole signor Ministro ha proposto che le eccezioni da lui fatte e la conseguente proposta siano prese in considerazione dall'Ufficio Centrale; e siccome quella d'oggi non è l'ultima delle nostre sedute, e dovrà l'onorevole signor Ministro stesso, per progetti di legge di ben altra importanza, tornare in questa Camera, si potrebbe, quando il Senato consentisse, sospendere la discussione e il voto, affinchè l'Ufficio Centrale riunito possa esaminare le obiezioni e la proposta dell'onorevole signor Ministro, e decidere se per suo avviso si debba accettare il sotto emendamento.

PRESIDENTE. Cosa dice il signor Ministro su questa proposta dell'Ufficio Centrale?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io aderisco alla proposta di sospensione. Io stesso avevo pregato l'onorevole Finali di consultare l'Uffi-

cio Centrale perchè la questione è abbastanza grave.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, propone che sia sospesa la discussione di questo progetto di legge.

Se non vi è opposizione, si sospende la discussione di questo progetto di legge.

Approvazione del progetto di legge N. 25.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'Arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

È fatta facoltà al Governo di chiamare, a misura del bisogno, temporariamente in servizio, ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'arma del Genio, sempre quando essi vi consentano ed abbiano l'attitudine ed i requisiti necessari, e di assumere temporariamente in servizio ingegneri civili, non eccedendo complessivamente tra ufficiali ed ingegneri il numero di sessanta.

Se nessuno domanda la parola lo pongo ai voti. Chi l'approva s'alzi.

(Approvato).

Art. 2.

Le modalità di ammissione e di licenziamento di detti ingegneri civili, e gli assegnamenti da corrispondersi ai medesimi saranno determinati dal Ministero della Guerra.

(Approvato).

Art. 3.

L'ammontare delle spese per il pagamento delle competenze da corrispondersi tanto agli ufficiali precitati, in base al regio decreto 27 marzo 1879, che agli ingegneri civili, a mente del precedente articolo, sarà prelevato dai capitoli straordinari del Bilancio per forti-

ficazioni e lavori di difesa dello Stato e per la costruzione e sistemazione di opere militari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei due progetti che abbiamo approvati adesso.

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che non hanno ancora votato.

Molti Senatori fanno istanza perchè domani si tenga seduta, altri invece credono che non debba tenersi, e che si rimandi a lunedì.

Interrogo i signori Ministri se hanno da fare qualche dichiarazione in proposito.

DEPRETIS, *Ministro dell' Interno*. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato: coloro che approvano che domani si tenga seduta, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Il Senato avendo dichiarato col suo voto che domani si tenga seduta, l'ordine del giorno sarà il seguente:

1. Ordinamento dell' Arma dei RR. Carabinieri.

2. Approvazione della Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879;

3. Seguito della discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 25 maggio 1876, n. 3124, sulla Sila di Calabria.

La votazione è chiusa.

Sono pregati i signori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

Leggo il risultato della votazione:

Spese straordinarie per la sistemazione di alcuni porti:

Votanti	73
Favorevoli	65
Contrari	8

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di chiamare temporaneamente in servizio ufficiali della milizia mobile, di complemento e della riserva dell'Arma del Genio, e di assumere in servizio ingegneri civili per lavori militari:

Votanti	72
Favorevoli	67
Contrari	5

(Il Senato approva).

Il Senato dunque è convocato in seduta pubblica per domani alle ore tre coll'ordine del giorno testè letto.

La seduta è sciolta (ore 4 e mezzo).